

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE COMPONENTI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

(emanato con D. R. n. 117/2012 del 9.2.2012)

INDICE

- Articolo 1 (Indizione delle elezioni)**
- Articolo 2 (Elettorato attivo)**
- Articolo 3 (Elettorato passivo)**
- Articolo 4 (Rinnovo del mandato)**
- Articolo 5 (Rapporto tra elettorato e aree scientifico disciplinari)**
- Articolo 6 (Incompatibilità)**
- Articolo 7 (Commissione Elettorale)**
- Articolo 8 (Candidature)**
- Articolo 9 (Propaganda elettorale)**
- Articolo 10 (Procedura elettorale)**
- Articolo 11 (Modalità del voto)**
- Articolo 12 (Proclamazione degli eletti)**
- Articolo 13 (Ricorsi)**
- Articolo 14 (Decreto rettorale di nomina)**
- Articolo 15 (Surrogazioni e elezioni suppletive)**
- Articolo 16 (Disposizioni transitorie e finali)**

Articolo 1 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni delle componenti in Senato Accademico di cui all'art. 6 comma 6 lett. c), d) ed e) dello Statuto di Ateneo (D.R. n.1203/2011), sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno sessanta giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
2. Il decreto rettorale di indizione indica la data, l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto e il numero degli eligendi per ciascuna categoria di personale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011), nonché la procedura elettorale adottata e le modalità di esercizio della propaganda elettorale.
3. Il decreto rettorale di indizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.

Articolo 2 (Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo per i dieci Direttori di Dipartimento e per i quindici componenti appartenenti ad area scientifico disciplinare di cui all'art.6 comma 6 lett. c) e d) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011) spetta a tutto il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo anche i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i professori fuori ruolo, i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.
3. L'elettorato attivo per i tre rappresentanti di cui all'art. 6 comma 6 lett. e) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011) spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico

5. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla legge.
6. Gli elenchi nominativi degli elettori sono resi pubblici e diffusi con mezzi idonei trenta giorni prima della data delle votazioni.
7. Gli aventi diritto al voto, che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma 6 del presente articolo, ovvero rilevino la propria inclusione in un elenco diverso da quello spettante, hanno facoltà di fare opposizione entro il quattordicesimo giorno precedente le elezioni alla Commissione Elettorale di cui all'art. 7 del presente regolamento. La decisione motivata sull'opposizione deve essere resa nota all'opponente entro il sesto giorno precedente le elezioni.
8. Entro il medesimo termine del sesto giorno precedente le elezioni è pubblicato l'elenco degli elettori aggiornato ai sensi del comma 7 del presente articolo.

Articolo 3 (Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo per le componenti di cui all'art.6 comma 6 lett. d) ed e) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011) spetta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o del termine di risoluzione del rapporto.
2. L'elettorato passivo per la componente di cui all'art.6 comma 6 lett. c) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011) spetta ai Direttori di Dipartimento che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. I requisiti di eleggibilità devono sussistere:
 - a) alla data iniziale fissata per la presentazione delle candidature per le componenti di cui all'art.6 comma 6 lett. d) ed e) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011);
 - b) entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per le componenti di cui all'art.6 comma 6 lett. c) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011).
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo:
 - a) gli appartenenti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;
 - b) coloro i quali abbiano già ricoperto la carica di componente del Senato Accademico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi precedenti, salvo che come Rettore e il caso di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento;
 - c) il Direttore Generale dell'Università;
 - d) tutti i professori e ricercatori che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento.
5. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge.

Articolo 4 (Rinnovo del mandato)

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 8 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011), la carica di senatore accademico può essere consecutivamente rinnovata per una sola volta, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Il terzo mandato consecutivo è consentito solo nel caso in cui, alla data di scadenza dell'Organo, la durata complessiva dei due precedenti mandati sia inferiore alla durata di un mandato più la metà di esso.
3. Chi ha già ricoperto la carica ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è nuovamente eleggibile alla carica solo dopo un intervallo di tempo almeno uguale alla durata naturale dell'Organo.

Articolo 5 (Rapporto tra elettorato e aree scientifico disciplinari)

1. L'elettorato attivo e passivo per le componenti di cui all'art.6 comma 6 lett. c) e d) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011) spetta per le seguenti cinque aree scientifico-disciplinari:
 - a) Area scientifica (Area 1)
 - b) Area tecnologica (Area 2)

Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico

- c) Area medica (Area 3)
- d) Area umanistica (Area 4)
- e) Area sociale (Area 5)

2. L'elettorato attivo e quello passivo devono, per ciascuno degli aventi diritto, avere riguardo alla medesima area scientifico-disciplinare.

3. Nessuno può godere dell'elettorato attivo e/o passivo in più di una area scientifico-disciplinare.

Articolo 6 (Incompatibilità)

1. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con le seguenti cariche:

- a) le cariche accademiche di cui all'art. 37, comma 5, Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011), eccezion fatta per le cariche di Rettore e di Direttore di Dipartimento;
- b) componente di altri organi centrali e delle strutture previsti dallo Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011), salvo che del Consiglio di Dipartimento e degli altri organi, collegiali o monocratici, ad appartenenza necessaria in base alle norme vigenti;
- c) coordinatore di corso di studio di I, II e III ciclo;
- d) Direttore di Scuola di Specializzazione;
- e) incarichi di natura politica per la durata del mandato;
- f) Rettore o componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
- g) incarichi per lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.

2. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con la condizione di professore e ricercatore a tempo definito.

3. Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, è invitato dal Rettore a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni a pena di decadenza dalla carica di senatore accademico.

Articolo 7 (Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore, con il decreto che indice le elezioni.

2. La Commissione Elettorale è composta da:

- a) tre professori, di cui almeno uno ordinario;
- b) un ricercatore;
- c) un funzionario amministrativo dell'Università.

3. Il Rettore nomina il Presidente tra i professori ordinari.

4. La Commissione Elettorale ha il compito di:

- a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame a norma dell'art. 2 comma 7 del presente regolamento;
- b) verificare il corretto avvio, lo svolgimento e la chiusura della procedura elettorale;
- c) coordinare le attività delle Commissioni di Seggio, al fine di uniformare i comportamenti;
- d) vagliare i risultati delle votazioni e trasmetterli al Rettore per la proclamazione;
- e) decidere contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio;
- f) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle al Rettore e al Direttore Generale per le valutazioni di competenza.

Articolo 8 (Candidature)

1. Le candidature per l'elezione delle componenti di cui all'art. 6 comma 6 lettere c), d) ed e) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011) sono obbligatorie e sono presentate secondo le modalità indicate nel decreto di indizione e comunque entro il quattordicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno venti elettori.

2. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.
3. In relazione alle componenti di cui all'art. 6, comma 6, lett. c) e d) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011), il candidato deve presentare la propria candidatura per una sola delle due componenti.
4. L'elenco delle candidature viene reso pubblico entro dieci giorni dalla data delle elezioni.

Articolo 9 (Propaganda elettorale)

1. E' consentito ai candidati di svolgere, individualmente o per gruppi, azioni di propaganda elettorale secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di indizione, comunque non oltre il giorno precedente lo svolgimento delle votazioni.
2. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme.

Articolo 10 (Procedura elettorale)

1. Tutte le operazioni elettorali si svolgono secondo apposita procedura, anche telematica, determinata nel decreto rettorale di indizione.
2. Le operazioni di voto si svolgono solo presso i seggi elettorali appositamente costituiti.
3. La procedura elettorale adottata deve in ogni caso garantire la completezza e l'integrità dei dati relativi all'elettorato attivo e passivo, la legittimità, integrità e segretezza del voto, nonché l'anonimato dell'elettore che lo ha espresso.
4. Per legittimità del voto si intende la possibilità di votare il candidato solo da parte di chi ne ha diritto e per una volta sola; per integrità del voto si intende l'impossibilità di modificare il voto una volta che sia stato espresso; per segretezza del voto si intende l'impossibilità di rendere visibile la preferenza prima dello scrutinio; per anonimato del voto si intende l'impossibilità di associare il voto all'identità dell'elettore che lo ha espresso.

Articolo 11 (Modalità del voto)

1. Il voto è individuale e segreto.
2. L'elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011), ciascun elettore, per ciascuna delle componenti per le quali gode dell'elettorato attivo, può esprimere una o due preferenze; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 12 (Proclamazione degli eletti)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
2. Sono proclamati eletti per ciascuna delle categorie di personale di cui all'art.6, comma 6, lett. c), d) ed e) dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011), coloro che tra i candidati hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo o in servizio, secondo i casi, e, a parità di anzianità di ruolo o di servizio, il più anziano di età.
3. Il Decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.

Articolo 13 (Ricorsi)

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi al Senato Accademico in carica, che decide nella prima seduta utile.

Articolo 14 (Decreto rettorale di nomina)

1. Una volta decisi i ricorsi di cui all'articolo 13 del presente regolamento, ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto, il Rettore provvede con proprio decreto a nominare i componenti del Senato Accademico.

Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico**Articolo 15 (Surrogazioni e elezioni suppletive)**

1. Qualora al termine delle votazioni non risultino elette una o più delle componenti previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 6 dell'art. 6 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011) in misura comunque inferiore a un terzo dei componenti complessivi del Senato Accademico, il Rettore procede ad indire elezioni suppletive per le componenti mancanti entro i quattro mesi successivi alle votazioni stesse.
2. In caso di decadenza, di dimissioni, di decesso, di perdita della qualifica, di assegnazione ad altra area scientifico-disciplinare, all'eletto subentra per surrogazione il primo dei non eletti votati.
3. Qualora non sia possibile procedere alla surrogazione nemmeno dei candidati non eletti successivi al primo, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante.
4. Non si procede ad elezioni suppletive se tra il venir meno del componente e la scadenza complessiva dell'Organo intercorra un periodo inferiore a 180 giorni.

Articolo 16 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In prima applicazione il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento può essere ridotto fino a trenta giorni.
2. In prima applicazione, hanno l'elettorato passivo coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ricoprono la carica di senatore accademico in via continuativa per una durata complessiva inferiore alla durata di un mandato più la metà di esso.
3. In prima applicazione, sono compatibili con la carica di senatore accademico le cariche monocratiche e le cariche di componente di organo collegiale ad appartenenza necessaria rientranti nella previsione di cui all'art. 41, comma 1, Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011), salvo il limite della durata complessiva di permanenza in carica previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. L'elettorato passivo per la quota riguardante i Direttori di Dipartimento è riservato ai Direttori dei nuovi Dipartimenti costituiti ai sensi dell'art. 42 dello Statuto di Ateneo (D.R. n. 1203/2011).
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in vigore per le elezioni nei Consigli Comunali e Provinciali in quanto applicabili.
6. Il *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti delle aggregazioni scientifico-disciplinari nel Senato Accademico* di cui al D.R. n. 929 del 02.07.2008 è abrogato.
7. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.